



IL SISTRI: Il Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.01.2010, Suppl. Ordinario n.10 il D.M. 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009", su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con lo scopo di innovare e modernizzare la Pubblica Amministrazione, il SISTRI permette l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale.

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

La gestione del Sistema è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente perché uno dei motivi principali per cui è nato il SISTRI è quello di prevenire l'illegalità dei rifiuti. Nell'ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l'utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche.

Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.

Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.

L'iniziativa si inserisce così anche nell'ambito dell'azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti nel campo della semplificazione normativa, dell'efficientamento della Pubblica Amministrazione e della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.

I vantaggi per lo Stato, derivanti dall'applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione.

I DESTINATARI

Il sistema SISTRI prevede l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.

SOGGETTI OBBLIGATI AD ADERIRE AL SISTRI:

- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
- regione Campania: Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
- commercianti ed intermediari: i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
- consorzi: i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
- trasportatori professionali: le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
- operatori del trasporto intermodale:



- a) il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- b) i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
- trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
- recuperatori e smaltitori: le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

SOGGETTI NON OBBLIGATI AD ADERIRE AL SISTRI:

- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi:
 - a) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
 - b) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
 - c) le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
- trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

LE ISTITUZIONI


La gestione del SISTRI è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente che dovrà, altresì, garantire la messa a disposizione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti. Dal sistema sarà, così, possibile ricavare i flussi di informazione che consentiranno di adempiere agli obblighi informativi previsti dalla normativa comunitaria e di rispondere alle necessità derivanti dalle rispettive competenze di ciascuna Istituzione coinvolta.

In particolare, il SISTRI sarà interconnesso telematicamente con:

- l'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - che fornirà, attraverso il Catasto Telematico, i dati sulla produzione e la gestione di rifiuti alle Agenzie Regionali e Provinciali di Protezione dell'Ambiente, che a loro volta provvederanno a fornire i medesimi dati alle competenti Province;
- l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tramite il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine ai dati relativi al trasporto dei rifiuti.

Per garantire la tracciabilità dei rifiuti speciali, anche per quanto riguarda il trasporto marittimo e ferroviario, il SISTRI sarà interconnesso con i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle Imprese ferroviarie. Inoltre, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Campania, l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito nella legge 30 dicembre 2008, n. 210, ha previsto la realizzazione del sistema di tracciabilità di tale tipologia di rifiuti, denominato SITRA. Successivamente l'art. 14-bis della legge n. 102/2009 ha stabilito che il SISTRI sia interconnesso con altri sistemi informativi ed anche con il SITRA.

Una volta a regime, si verrà così a creare un sistema-rete che consentirà di conoscere la movimentazione completa dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale.



MODALITA' D'ISCRIZIONE AL SISTRI

Chi si iscrive al SISTRI può farlo utilizzando uno tra i seguenti modi:

- online al sito www.sistri.it
- via fax al numero **800 05 08 63**
- via telefono al numero **800 00 38 36**.

All'atto della comunicazione dei dati, l'utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare.

Qualora l'utente per le attività previste dal decreto si avvalga di un'Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio, così come disciplinato dal decreto stesso, ritirerà presso tale Associazione o presso la sua società di servizi il dispositivo USB; in tal caso dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede dell'Associazione o della società di servizi.

Il SISTRI comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore, l'avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato.

Dopo la fase di iscrizione, segue la consegna dei dispositivi. La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:

- **per le imprese di trasporto iscritte all' Albo Nazionale Gestori Ambientali**, presso la Sezione regionale o provinciale dell'Albo competente;
- **per tutti gli altri operatori**, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.

L'addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell'Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:

- il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;



- la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
- nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema.

Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.

PAGAMENTO

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto ministeriale, è previsto il pagamento da parte degli Operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema.

A) per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto in un'unica soluzione:

- per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;
- per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale.

Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi.

Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano autonomamente rifiuti (è il caso, in genere, dei grandi gruppi industriali che dispongono di siti caratterizzati dalla presenza di più stabilimenti) e per le quali sono richiesti distinti dispositivi USB per ciascuna unità operativa, il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato per ciascuna di esse.

B) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo è dovuto per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute al pagamento del contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

D) per i Comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.



E) per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita.

F) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro società di servizi il contributo è unico ed è quello previsto nell' allegato II del Decreto ministeriale.

Il pagamento del contributo potrà essere effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale, il proprio istituto bancario o, se il pagamento viene effettuato in contanti, presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia).

Ciascun Operatore, non appena si iscriverà al SISTRI, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:

- **presso qualsiasi Ufficio Postale:**
mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, **nella causale di versamento occorrerà indicare:**
 - a) Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010
 - b) il codice fiscale dell'Operatore
 - c) il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;
- **presso gli sportelli del proprio istituto di credito:**
mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 2010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare, **nella causale di versamento occorrerà indicare:**
 - a) contributo SISTRI/anno 2010
 - b) il codice fiscale dell'Operatore
 - c) il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;
- **presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):**
versando il contributo in contanti **con la seguente causale di versamento:**
 - a) Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010
 - b) il codice fiscale dell'Operatore
 - c) il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:

- numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;
- l'importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Per qualsiasi comunicazione è, in ogni caso, possibile contattare il SISTRI al seguente numero verde: **800 00 38 36**.

A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio, dalle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e delle *black box*.



In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.

Tutti i riferimenti di questo testo sono stati presi direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.